



297/08
18.4.08
2.5.08
266/04
995/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

-Sezione civile-

composta dai magistrati :

Dott. Ennio Marongiu	Presidente est.
Dott. Federico Sena	Consigliere
Dott. Giommara Cuccuru	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla causa n. 244/07 RG, promossa da:

M. C., rappr. dagli avv.ti C. e
S. dom.to in Nuoro presso i medesimi

Appellante

contro

C. M., rappr.ta dagli avv.ti C. e S.,
dom.ta in Sassari presso quest'ultimo.

Appellata

e

PUBBLICO MINISTERO
intervenuto.

Oggetto:

separazione giudiziale di coniugi.

Conclusioni per l'appellante:

1. disporre l'affidamento esclusivo a favore del padre del piccolo
S. ;

2. In via subordinata: confermare l'affidamento condiviso, stabilendo tuttavia che il bambino debba vivere col padre e modulando i tempi di visita e permanenza presso la casa materna; e conseguentemente e/o in ogni caso riducendo la misura del contributo di mantenimento ad euro 300/00.

Conclusioni per l'appellata:

“Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata con la condanna dell'appellante alle spese e onorari del giudizio”.

Conclusioni per il PM:

rigetto dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18.10.2006, il Tribunale di Sassari dichiarava la separazione dei coniugi M. - C. .

Disponeva l'affido condiviso del minore figlio, statuendo che il medesimo dovesse vivere con la madre e regolava le modalità di incontro e permanenza con il genitore.

Assegnava al M. la abitazione coniugale, ponendo a carico del medesimo un assegno di ottocento Euro mensili, quale contributo al mantenimento della moglie (in misura di cento Euro) e, per il residuo, del figlio.

Ha proposto appello il M. , che, riepilogando le vicende coniugali e gli episodi verificatisi nel periodo di convivenza, ha posto in rilievo una instabile situazione psicologica della C. , sfociata in abuso di farmaci, depressione, un tentativo di suicidio e la minaccia di uccidere sé stessa ed il figlio.

Ponendo in rilievo che, a seguito di tali avvenimenti, il Tribunale dei Minorenni aveva a lui affidato il figlio, ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado a ciò si procedesse.

In via subordinata, che venisse differentemente regolato il regime di visita ed incontri col minore e fosse consentito che il piccolo si trattenesse anche di notte presso l'abitazione del genitore.

Infine, ha chiesto una riduzione dell'assegno, determinato in modo non coerente con le proprie ridotte disponibilità economiche.

Si è opposta la appellata, rilevando che la perizia su di lei disposta dal Tribunale dei Minorenni, il cui decreto aveva cessato di esser efficace da oltre due anni, non aveva rilevato la presenza di disturbi psichiatrici a suo carico.

Ha chiesto, perciò, la conferma della sentenza di primo grado ed in tal senso ha concluso anche il Pubblico Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è utile rivangare le complesse vicende matrimoniali della coppia, posto che non è formulato appello in ordine ad eventuale addebito della separazione.

L'indagine sull'affido del figlio deve avere per obiettivo il problema di una eventuale patologia della genitrice, che renda sconsigliabile l'affido condiviso.

Sul punto è sufficiente richiamare il decreto in data 26.6.2003 del Tribunale dei Minorenni di Sassari, ormai decaduto, che, pur affidando il minore al padre, precisò trattarsi di provvedimento provvisorio, destinato ad un pieno recupero della relazione tra il medesimo e la madre, le cui condizioni psichiche non configuravano il rischio di un grave pregiudizio per il figlio.

Deve, perciò, rigettarsi il principale motivo dell'appello, confermando l'affido condiviso del piccolo.

Deve anche darsi atto che all'ultima udienza di trattazione (11.4.2008) le parti hanno concordato che il bambino possa dormire a sabati alterni presso l'abitazione del padre.

Ciò considerato e tenuto presente che il piccolo, nato nel giugno 2001, ha ormai superato l'età di sette anni, tale accordo è da confermarsi, disponendo che a settimane alterne egli possa trascorrere con il padre anche la notte tra il sabato e la domenica, con obbligo per il genitore di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre entro le ore dieci antimeridiane della domenica.

E' anche opportuno che il bambino possa trascorrere con il genitore quindici giorni continuativi in occasione delle ferie estive, in periodo da concordarsi con la madre.

E' infine, da rigettarsi l'appello concernente la misura dell'assegno posto a carico del M .

Il Tribunale ha già considerato che il predetto ha dichiarato di percepire un reddito mensile di cinquecento Euro, ma ha anche considerato le numerose attività economiche dal medesimo svolte, il fatto che egli abbia ottenuto il porto d'arma per pistole, in relazione a tali attività, il complessivo patrimonio familiare alla cui gestione egli partecipa, la sua capacità di reddito ed il fatto che a lui sia stato assegnato l'alloggio coniugale.

Decisa la lite in detti termini, appare equo compensare integralmente le relative spese tra le parti.

P Q M

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata (n. 522/06 pronunciata il 18.10.2006 dal Tribunale di Nuoro) dispone che a settimane alterne il figlio S . possa trattenersi dal pomeriggio del sabato al mattino della domenica presso l'abitazione del M . C . , con obbligo del predetto di riaccompagnarlo presso l'abitazione della genitrice entro le ore dieci antimeridiane della domenica.


Dispone, altresì, che il M . possa tenere con sé il figlio per quindici giorni continuativi, da concordarsi con la C . , in occasione delle ferie estive.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Sassari 18.4.2008.

Il Presidente est.

Dot. E. Marongiu

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Sabella Drogotti


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 2-5-2008

IL CANCELLIERE C2

Dr.ssa Sabella Drogotti
